IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

CONVENZIONE

Tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione Generale per l'Unione Europea, con sede in Piazzale della Farnesina n. 1 - 00135 Roma, l'Unione Italiana di Fiume, via Uljarska 1/IV, 51000 Fiume e l'Università Popolare di Trieste, Piazza del Ponterosso n. 6, 34121 Trieste, per la realizzazione di un piano di interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia, Croazia e Montenegro.

REPUBBLICA ITALIANA

l'anno duemila diciotto, addì trentuno del mese di luglio nei locali del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, innanzi a me Anna Maria Giallatini, Terza Area Funzionale F3, Ufficiale Rogante delegato alla stipula di contratti presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in virtù del D.M. n. 640/328 bis del 15/09/2010 e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti contraenti rinunciato d'accordo con me, giusta facoltà consentita dal disposto dell'art. 48 della vigente Legge notarile n. 89 del 16.2.1913;

PREMESSO

1. che l'art. 14, comma 2, della Legge n. 19 del 9 gennaio 1991 recante "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe" è stato prorogato e rifinanziato dall'art. 1, comma 2, della Legge n. 73 del 21 marzo 2001 recante "Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia" a sua volta prorogato e rifinanziato, da ultimo, dall'art. 1, comma 362, della Legge 28

Mh ()



dicembre 2015, n. 208 che autorizza il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ad erogare la somma di Euro 3.500.000,00, importo modificato in 3.388.250,00 (tremilionitrecentoottantottomiladuecentocinquanta/00) come da Legge 27 dicembre 2017 n. 205 per gli interventi in favore della minoranza italiana nelle Repubbliche di Slovenia e Croazia, nonchè Montenegro, così come previsto con la modifica della Legge 73/2001 intervenuta con Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96;

2. che l'art. 1 della citata Legge 21 marzo 2001 n. 73 prevede che lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia sarà utilizzato mediante Convenzione da stipulare tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di seguito anche denominato Ministero, l'Unione Italiana di Fiume, di seguito anche denominata U.I., e l'Università Popolare di Trieste, di seguito anche denominata U.P.T., sentito il parere della Federazione delle associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati;

3. che il Comitato di Coordinamento per le attività in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, costituito dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con D.M. n. 4032 del 3.7.1995, si è riunito il 19 giugno 2018 (riunione proseguita il 29 giugno 2018) approvando un piano di interventi - specificati nel verbale delle riunioni medesime - sulla base delle schede di valutazione dei singoli progetti e della relativa documentazione presentata dall'Unione Italiana di Fiume, anche a seguito del parcre espresso, nel corso delle stesse riunioni, dalla Rappresentanza Diplomatica e Consolare competente per territorio e dalla Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati come previsto dall'art. 1 della Legge 73/01 per l'utilizzo dello stanziamento previsto sul Cap. 4544 per l'esercizio finanziario 2018; che l' Intesa di cui alla Legge 73/2001 così come

MA

W.

modificata con Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 per il MAECI è da intendersi acquisita con l'approvazione in sede di Comitato di Coordinamento e per la Regione Friuli Venezia Giulia con la nota del Presidente Prot. N. 3/SGR/RIS del 27 luglio 2018;

- 4. che il piano degli interventi, richiamato al precedente Punto 3, controfirmato in originale dalle parti e depositato presso l'Amministrazione, è parte integrante della presente Convenzione anche se non materialmente allegato e comprende:
- 4.1) Scuole e Asili con lingua d'insegnamento italiana: acquisto di manuali, libri e testi ausiliari, attività didattiche di supporto, aggiornamento e percorsi formativi per docenti, alunni e studenti, invio docenti dall'Italia, acquisto di arredi attrezzature e mezzi didattici, ristrutturazioni, adattamenti, costruzioni, completamenti, per Euro 808.036,00 JU.P.T. Euro suddivisi: per 920.479,00 così 112,443,00 ľUJ. Euro (ottocentoottomilatrentasei/00); per (centododicimilaquattrocentoquarantatre/00);
- 4.2) Sedi delle Comunità degli Italiani restauri, ristrutturazioni, adattamenti, costruzioni, reperimento e acquisto di sedi, acquisto di arredi, allestimenti e sostegni, attività tecniche di supporto per Euro 58.531,00 così suddivisi: per l'U.P.T. Euro 58.531,00 (cinquantaottomilacinquecentotrentauno/00); per l'U.I. Euro 0 (zero/00); 4.3) contributi e sovvenzioni per la realizzazione di attività artistiche, culturali, di ricerca, editoriali, formative, sportive e acquisto di libri a favore di Istituzioni, Enti, Istituti e membri della Comunità Nazionale Italiana mediante l'organizzazione di conferenze e di escursioni in Italia, la concessione di borse di studio, sostegno alle attività dei dirigenti artistici dall'Italia nelle sedi delle Comunità degli Italiani, rappresentazioni teatrali, concorsi letterari, d'arte e cultura in Slovenia e Croazia, sostegni a iniziative su progetti europei di cooperazione transfrontaliera, progetti con

M

B

Case Editrici e Televisioni, sostegno all'insegnamento dell'italiano presso le Università di Pola e Fiume, per Euro 2.409.240,00 così suddivisi: per l'U.P.T. Euro 1.425.461,00 (unmilionequattrocentoventicinquemilaquattrocentosessantuno/00); per l'U.I. Euro 983.779,00 (novecentoottantatremilasettecentosettantanove/00);

5. che gli importi, stanziati per l'attuazione dei suddetti interventi, sono comprensivi dell'IVA croata, slovena, montenegrina e italiana e delle spese e degli oneri di cui al successivo art. 9;

6. che il Comitato di Coordinamento per le attività in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, costituito dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con D.M. n. 4032 del 3.7.1995, nella stessa seduta del 19 giugno 2018 (proseguita il 29 giugno 2018), ha altresì concordato, come da verbali delle riunioni medesime, l'allocazione dei finanziamenti sul cap. 4545 ("piano permanente"), a titolo di contributi disposti ai sensi della legge 22 dicembre 1982, n. 960, articolo 4, per favorire attività culturali ed iniziative per la conservazione di testimonianze italiane nella ex Jugoslavia.

7. che per la stipula della presente Convenzione sono personalmente comparsi davanti a me Ufficiale Rogante Delegato:

DA UNA PARTE

Il Ministro Plenipotenziario Giuseppe Maria Buccino Grimaldi, nato a Napoli (NA) il 28.11.1961, Direttore Generale della Direzione per l'Unione Europea, giusta D.P.R. n. 15 del 06.05.2015, registrato alla Corte dei Conti il 17.06.2015, Reg. n. 1607, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, P. Le della Farnesina 1, Roma C.F. 80213330584.

E DALL'ALTRA

1) il Sig. Maurizio TREMUL, nato a Capodistria (Slovenia) il 09.08.1962, Presidente

SIG

dell'Unione Italiana di Fiume C.F. TRMMRZ62M09B665D ed il Sig. Marin CORVA, nato a Zagabria (Croazia), il 27.10.1980, Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana di Fiume, C.F. croato n. 08774653438, avente sede a Fiume, via Uljarska 1/IV, la quale per le sue attività istituzionali in favore della Minoranza italiana in Slovenia si avvale dell'Unione Italiana di Capodistria, via Župančič 39, i quali sottoscrivono per conto dell'Unione Italiana di Fiume il presente atto con firma congiunta;

2) la Professoressa Cristina BENUSSI, nata a Salò (Brescia) il 17 febbraio 1948, in qualità di Presidente dell'Università Popolare di Trieste, avente sede a Trieste, Piazza del Ponterosso 6, C.F. 80011330323;

TUTTO CIO' PREMESSO,

ed accertata da me Ufficiale Rogante la capacità giuridica dei comparenti i quali, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, avvalendosi della facoltà accordatagli dal D.P.R. n. 18/67 ed in applicazione dell'art. 1, comma 362, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, concede all'Unione Italiana di Fiume (U.I.) l'importo di Euro 1.096.223,00 (unmilionenovantascimiladuecentoventitre/00) e all'Università Popolare di Trieste 2.292.027,00 Euro l'importo di (U.P.T.) complessivi Euro (duemilioniduecentonovantaduemilaventisette/00) per 3.388.250,00 (tremilionitrecentoottantottomiladuecentocinquanta/00), che imputati al Cap. 4544 dell'esercizio finanziario 2018 per la realizzazione degli

R

SK

interventi in favore della minoranza italiana nelle Repubbliche di Slovenia, di Croazia e Montenegro, elencati al Punto 4 della premessa e indicati dalla stessa minoranza e meglio specificati nel verbale del Comitato di Coordinamento del 19 giugno 2018 (riunione proseguita il 29 giugno 2018) richiamato al Punto 3 della Premessa.

Per il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli che seguono, l'U.I. e l'U.P.T., nella stipula della presente Convenzione, al pari del Ministero, si impegnano a sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, come modificato dalla Legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e a comunicare tempestivamente al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, eventuali modifiche relative al numero di conto corrente dedicato e ai nominativi dei soggetti delegati ad operarvi. Pertanto, ferme restando le disposizioni sanzionatorie previste dall'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e successive modificazioni:

- 1) l'U.I. dichiara che il conto corrente a lei intestato IBAN HR7923400091510941908 SWIFTCODE: PBZGHR2X presso la Privredna Banka Zagreb, Radnička Cesta, 50, 10000 Zagabria è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, e che i soggetti attualmente delegati ad operarvi sono:
- Presidente dell'U.I.: Maurizio TREMUL, nato a Capodistria il 09/08/1962, C.F. TRMMRZ62M09B665D;
- Presidente della Giunta Esecutiva dell'U.I.: Marin CORVA, nato a Zagabria il 27/10/1980, C.F. croato n. 08774653438;
- 2) l'U.P.T. dichiara che il conto corrente a lei intestato IBAN IT 74 M 03069 02222 100000002801 presso la Banca Intesa SanPaolo Spa, filiale di Piazza Oberdan Trieste è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, e che i soggetti attualmente delegati ad operarvi sono:

GBG

- Presidente dell'U.P.T.: Cristina BENUSSI, nata a Salò (Brescia) il 17/02/1948,
 C.F. BNSMCR48B57H717K;
- Vice Presidente dell'U.P.T.: Renzo CODARIN, nato a Trieste il 15/04/1958,
 C.F. CDRRNZ58D15L424V;
- Direttore Generale dell'U.P.T.: Fabrizio SOMMA, nato a Trieste il 28/09/1963,
 C.F. SMMFRZ63P28L424X.

ART. 2

L'U.I. e l'U.P.T., appena sarà efficace la presente Convenzione, si impegnano a:

- procedere all'espletamento delle gare di appalto e di tutte le procedure amministrative connesse alla realizzazione del piano degli interventi di cui al Punto 4 della premessa, ricorrendo, ove possibile, al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). A tal fine, l'U.I. si impegna a garantire l'osservanza dei principi imposti dalla normativa italiana in materia di buona amministrazione, di imparzialità e di trasparenza e l'U.P.T. Ente morale farà riferimento alla Delibera n. 120 del 17/06/2004 e ss.mm.ii. del proprio Consiglio Direttivo, anche tenendo conto dell'osservanza delle pertinenti norme applicabili alla Pubblica Amministrazione italiana, nel pieno rispetto delle pertinenti normative nazionali e comunitarie;
- stipulare successivamente i contratti con le Ditte che si saranno aggiudicate le gare d'appalto e tutte le procedure, per l'effettuazione degli interventi previsti nella premessa, in particolare ai punti 4.1 e 4.2.

I contratti così stipulati, saranno inviati al Ministero che, previa verifica del rispetto della normativa recata in materia di appalti dal d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. (o, nel caso di appalti regolati dalla normativa croata o slovena, della legge emanata in tali Paesi in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26

M

GD6-

febbraio 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea), provvederà a trasferire le relative somme di denaro sul conto corrente dell'Ente deputato a realizzare l'iniziativa – secondo la ripartizione individuata nel verbale del Comitato di Coordinamento del 19 giugno 2018 (riunione proseguita il 29 giugno 2018) - fatto salvo diverso avviso da comunicarsi entro 30 giorni dalla ricezione del contratto.

- Per le attività di cui al punto 4.3, l'U.I. e l'U.P.T. acquisiranno la documentazione necessaria all'effettuazione degli interventi che sarà recepita in appositi atti unilaterali, sulla base dei quali il Ministero provvederà a trasferire le relative somme di denaro sul conto corrente dell'Ente deputato a realizzare l'iniziativa – secondo la ripartizione individuata nel verbale del Comitato di Coordinamento del 19 giugno 2018 (riunione proseguita il 29 giugno 2018) – fatto salvo diverso avviso da comunicarsi entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto.

La documentazione relativa alle procedure amministrative connesse alla realizzazione del piano degli interventi ed attività di cui al Punto 4 della premessa, che fossero state già avviate su fondi propri per decisione dei propri organi statutari dall'U.I. e dall'U.P.T. nel corso dell'anno cui si riferisce la presente Convenzione per consentire la loro realizzazione in tempo utile, potrà essere inviata al Ministero ai fini del finanziamento non prima dell'avvenuta comunicazione da parte di quest'ultimo dell'intervenuta efficacia della Convenzione stessa.

ART.3

Gli interventi dovranno di regola essere contrattualizzati entro il secondo anno successivo a quello di stanziamento. In casi eccezionali in cui il perfezionamento delle procedure di contrattualizzazione avvenga dal terzo anno successivo a quello di stanziamento, il Ministero si riserva la facoltà di decidere se avviare o meno le

M

SIF

procedure per la reiscrizione delle relative somme in bilancio, secondo la normativa vigente in materia.

L'insieme della documentazione contabile dovrà essere intestata all'Ente che realizza l'iniziativa, salvo diverso accordo tra le parti e con l'assenso del Ministero. Quest'ultimo si considererà acquisito decorsi quindici giorni dalla data della trasmissione della relativa richiesta per posta elettronica o PEC, salvo diversa comunicazione entro tale termine del Ministero stesso.

Con la stessa procedura il Ministero potrà autorizzare, per motivate esigenze sopravvenute sulle modalità di realizzazione degli interventi, una variazione compensativa tra gli importi previsti ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 della presente Convenzione e delle precedenti, fermo restando l'importo complessivo assegnato ad ogni singolo ente.

ART, 4

Il Ministero escreita la vigilanza anche mediante le Autorità diplomatiche-consolari italiane in Slovenia, Croazia e Montenegro sullo svolgimento degli interventi, dei progetti e delle attività di cui alle premesse. Detti interventi, progetti e attività dovranno essere portati a compimento nei termini e secondo le modalità contenute nei relativi atti e contratti. Per la vigilanza sul corretto utilizzo amministrativo-contabile dei fondi messi a disposizione dalla presente Convenzione il Ministero si avvale anche di un proprio revisore dei conti, presso l'U.I. e l'U.P.T. - a tal fine nominato - il cui oncre rientra tra le spese di gestione di cui al successivo art. 9.

Il Ministero richiederà al revisore dei conti di redigere e di trasmettergli, annualmente, apposita relazione in ordine all'utilizzo dei fondi assegnati, all'effettiva realizzazione degli interventi, anche con riferimento al rispetto della normativa applicabile alle singole tipologie di intervento, nonché in merito alle compensazioni

M

R

di cui all'art. 6 ed all'utilizzo del fondo di riserva di cui all'art. 8.

I beni immobili acquistati con i fondi dello Stato italiano per scopi sociali e di pubblica utilità della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia sono utilizzati in funzione delle necessità istituzionali delle Comunità Italiane, delle Scuole e delle Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana, nonché dell'Unione Italiana, salvo quanto previsto dal comma 3 del successivo art. 5.

Nel caso in cui i predetti beni fossero venduti o destinati ad attività diverse, senza il consenso delle competenti Autorità dello Stato italiano, l'Ente sarà responsabile contrattualmente nei suoi confronti. In caso di scioglimento dell'Ente proprietario, la proprietà dei beni immobili, acquistati ai sensi della presente e delle passate Convenzioni, sarà trasferita allo Stato italiano.

ART.5

L'U.I. si impegna a trasmettere annualmente all'U.P.T. i dati – aggiornati alla data di approvazione del proprio bilancio – relativi ai beni mobili ed immobili acquistati con i fondi dello Stato italiano e destinati alla stessa U.I., alle Comunità Italiane, alle Scuole e alle Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana in funzione delle rispettive necessità istituzionali. L'U.P.T., nel raccogliere detti dati in appositi registri inventariali, effettuerà periodiche ricognizioni sugli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari sui beni immobili in essi contenuti.

L'U.I. curerà altresì la tenuta di un elenco degli immobili concessi dalle autorità locali in uso gratuito a comunità degli italiani, scuole ed altre istituzioni della minoranza italiana in Slovenia e Croazia ed effettuerà inoltre periodiche ricognizioni sugli interventi di manutenzione straordinaria su tali immobili che si rendessero necessari. L'U.I, istituirà, infine, un fondo per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili acquistati e/o ristrutturati con i fondi dello Stato Italiano, devolvendo allo

W

M

stesso le entrate ad essa derivanti dalle locazioni a titolo oneroso degli spazi locati degli immobili in questione, a seguito di motivata richiesta al Ministero, fatto salvo diverso avviso da comunicarsi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Detto fondo potrà essere usato in via ordinaria per il pagamento dei premi assicurativi per tali immobili.

ART. 6

Qualora si dovessero effettuare variazioni sui progetti o sui relativi importi, il Ministero non potrà in alcun caso erogare finanziamenti in misura superiore alla somma stabilita nella presente Convenzione.

Il Ministero stesso potrà autorizzare, successivamente alla scadenza della presente Convenzione, la compensazione su base annuale tra eventuali maggiori e minori spese sostenute per iniziative di cui alla presente ed alle precedenti Convenzioni con l'Unione Italiana e con l'Università Popolare di Trieste.

ART.7

Nel caso di sopravvenuta, reale e accertata impossibilità di realizzare un intervento o un'attività previsti in Convenzioni precedenti, anche se non ancora contrattualizzato, nonché di eventuali avanzi economici relativi alle somme corrisposte dal Ministero sulla base dei contratti e degli atti di cui al punto 4.3 del precedente art. 2, il Ministero può autorizzare il loro utilizzo per altre iniziative rientranti nelle finalità di cui all'art. 1, comma 2, della legge 21 marzo 2001 n. 73, di cui alle premesse, individuate con le procedure previste dalla stessa legge, previo esame delle proposte di riutilizzo nel Comitato di Coordinamento di cui al punto 3 della premessa della presente convenzione. L'Ente interessato trasmette al Ministero il contratto o l'atto relativo all'iniziativa approvata dal Comitato di Coordinamento per l'autorizzazione, che si considererà accordata salvo diversa comunicazione ministeriale entro 30 giorni dalla

A



ricezione del contratto o dell'atto in questione.

ART. 8

- I Fondi di Riserva istituiti presso l'U.I. e l'U.P.T. ai sensi della Convezione Repertorio n. 2977 del 02 luglio 2015, possono essere utilizzati previa autorizzazione ministeriale per le seguenti operazioni:
- a) pagamento delle spese sostenute per ottemperare a sentenze di Tribunali e lodi arbitrali pronunciati a seguito di controversie con terze parti, sulla base di esplicite clausole contenute negli atti/contratti di cui all'art. 2, che non trovino copertura nei finanziamenti erogati per la realizzazione delle iniziative in questione;
- b) reintegro mediante giroconto a favore del conto corrente sul quale affluiscono i finanziamenti ministeriali disposti ai sensi della presente convenzione, di cui al precedente art. 1, per l'importo delle eventuali maggiori spese sostenute per la realizzazione di iniziative previste da precedenti convenzioni tra il Ministero e l'Ente interessato, a condizione che quest'ultimo abbia versato nello stesso anno solare sul Fondo in questione un importo non inferiore, derivante da minori spese su altri interventi effettuati, previsti nella stessa o in altre convenzioni tra le parti, e che tale ultimo importo non sia già stato utilizzato per operazioni di cui alla precedente lettera a) e alla presente lettera b);
- c) anticipazione di spese afferenti a contratti stipulati o agli atti di cui ai punti 4.1 c 4.2 c 4.3 del precedente art. 2, redatti nell'ambito della presente e delle precedenti convenzioni tra il Ministero e l'Ente interessato, già inviati al Ministero per il relativo finanziamento:
- d) anticipazione da parte dell'U.P.T. e dell' U.I. dei contributi allocati sul "piano permanente" secondo quanto indicato nel verbale di cui al punto 6 della premessa della presente convenzione, erogati dal Ministero ai sensi dalla legge 22 dicembre

GN

1982, n. 960, articolo 4, per favorire attività culturali ed iniziative per la conservazione di testimonianze italiane nella ex Jugoslavia, dopo l'approvazione del Ministero del piano di utilizzo del relativo finanziamento e nelle more delle relative erogazioni ministeriali.

Nei casi di cui ai precedenti punti c) e d), entro quindici giorni dall'accredito dei relativi finanziamenti ministeriali, il fondo di riserva è reintegrato a mezzo di operazioni di giroconto. Ciascuna operazione sul fondo di riserva deve formare oggetto di previa formale comunicazione al Ministero, trasmessa per posta elettronica o PEC, e potrà essere effettuata decorsi quindici giorni dalla data della trasmissione, salvo diversa comunicazione entro tale termine del Ministero stesso. Resta ferma la responsabilità patrimoniale dell'Ente interessato, nell'eventualità che il contratto, l'atto o il contributo, di cui alle suddette lettere e) e d) cui è riferita l'anticipazione delle relative spese con le risorse del proprio fondo di riserva non venga approvato, ciò anche se per detta anticipazione sia intervenuta l'autorizzazione ministeriale di cui sopra con la formula del silenzio-assenso.

Sui Fondi di Riserva sono versate le economie realizzate sugli interventi previsti nelle Convenzioni tra il Ministero e gli Enti interessati, che non si intendano ridestinare a nuovi interventi ai sensi del precedente articolo 7.

Gli interessi maturati sulle giacenze dei conti correnti su cui affluiscono le erogazioni del Ministero per il finanziamento degli interventi, sia ai sensi della Legge 21 marzo 2001 n. 73 che dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, sono parimenti versati sul Fondo di riserva dell'Ente interessato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello della loro maturazione. Qualora tuttavia tali Fondi raggiungano il loro ammontare massimo o lo superino dopo i versamenti stessi, la somma in questione o l'eventuale differenza potrà essere utilizzata per altri interventi per il tramite della procedura prevista al

MM

(

SK

precedente articolo 7. Gli interessi maturati sul Fondo di Riserva sono invece, nell'ipotesi del raggiungimento e del superamento del loro ammontare massimo, versati all'erario tramite versamento in conto entrate dello Stato.

Il limite massimo di ognuno di tali Fondi resta fissato, per il 2018, in euro 700.000,00 (settecentomila/00).

ART.9

Per le attività di gestione tecnica e di amministrazione connesse alla realizzazione degli interventi di cui alla presente Convenzione, gli Enti riceveranno – a titolo di corrispettivo forfettario - il 10% (dieci per cento) degli importi di cui alla ripartizione individuata al punto 4 della premessa. Nelle suddette competenze sono incluse anche le spese dei commissari incaricati della scelta delle imprese vincitrici delle gare d'appalto; per gli esami e la verifica degli atti e degli stati di avanzamento; per le missioni, le trasferte, e le riunioni del personale, dei collaboratori, dei consulenti e dei tecnici; mentre sono escluse le spese relative alla direzione dei lavori, eventuali collaudi definitivi delle opere c/o per i certificati di corretta esecuzione. Il predetto 10% (dieci per cento) verrà corrisposto per il 50% (cinquanta per cento) dopo che sarà diventato efficace il decreto di approvazione della presente Convenzione e per il restante 50% (cinquanta per cento), alla presentazione dei singoli contratti da parte dell'Ente, deputato alla loro realizzazione.

L'U.I. e l'U.P.T. si impegnano a conservare agli atti per dieci anni la documentazione relativa alle spese di cui al primo capoverso del presente articolo e di esibirla, a richiesta, per l'attività di vigilanza di cui al precedente art. 4.

ART. 10

Ogni sei mesi, a decorrere dalla firma della presente Convenzione, l'U.P.T. e l'U.I. forniranno al Ministero e ai Revisori dei rispettivi Enti, la situazione degli impegni

M

1

M

assunti, (erogati e non), relativa alle iniziative approvate di cui alla presente e alle precedenti Convenzioni e non ancora concluse, nonché elementi sulla tempistica prevista per la loro conclusione. Gli Enti si impegnano, inoltre, alla conclusione dei lavori previsti in premessa, a comunicare al Ministero gli importi eventualmente non spesi, perché possa essere concordato, in sede di Comitato di Coordinamento, un loro eventuale reimpiego, come previsto dal precedente art. 7.

L'U.I. e l'U.P.T. si impegnano a comunicare con congruo anticipo le date di massima degli eventi realizzati nell'ambito delle iniziative approvate dal Comitato di Coordinamento in modo da favorire la partecipazione agli stessi delle autorità diplomatiche e consolari italiane in Slovenia, Croazia e Montenegro.

A conclusione di ogni intervento previsto nella presente Convenzione, l'U.I. e l'U.P.T. si impegnano inoltre a presentare al Ministero delle relazioni finali dalle quali emergano nel dettaglio le attività svolte, le risorse impegnate, eventuali problematiche insorte in fase di esecuzione e le specifiche ricadute sulla Comunità Nazionale Italiana nelle Repubbliche di Croazia, di Slovenia e di Montenegro.

L'U.I. si impegna altresì a trasmettere per il tramite del Consolato Generale d'Italia a Fiume – entro il 15 luglio dell'anno successivo a quello in cui sono stati erogati i finanziamenti – il proprio bilancio consuntivo certificato dall'apposita Casa di Revisione ai sensi della vigente normativa croata in materia unitamente a quello della sede di Capodistria e degli enti maggiormente beneficiari degli interventi finanziati ai sensi della presente Convenzione, con allegate le relative schede riepilogative di spesa.

ART. 11

La quota parte del contributo del 10% (dieci per cento) riscosso dagli Enti, ai sensi del precedente art. 9, per le spese di gestione relative agli interventi non

M

Á

1

GN

contrattualizzati entro il terzo anno successivo a quello di stanziamento dovrà essere restituita all'Erario tramite versamento in conto entrate dello Stato.

ART. 12

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente all'esecuzione della presente Convenzione, il foro competente è in via esclusiva quello di Roma. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART 13

Tutte le spese relative alla stipula della presente Convenzione, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'U.l. e dell'U.P.T. e le relative somme dovranno essere versate entro 5 giorni dalla data di stipulazione della presente Convenzione.

ART. 14

La presente Convenzione, mentre è impegnativa per l'U.I. e per l'U.P.T. fin dal momento della sua sottoscrizione, lo sarà invece per il Ministero solo dopo che sarà diventato efficace il decreto di approvazione della Convenzione stessa.

ART, 15

Per quanto non espressamente indicato nei precedenti articoli, valgono e si osservano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Richiesta io Anna Maria Giallatini, Ufficiale Rogante e delegata alla stipula dei contratti presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ho ricevuto e reso pubblica la presente Convenzione mediante lettura a voce chiara e intelligibile alle parti contraenti le quali lo approvano, essendo l'atto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono anche a margine ciascun foglio, in mia presenza. Tale atto è acquisito in formato digitale successivamente all'apposizione delle sottoscrizioni autografe, tramite scansione.

Io sottoscritto Ufficiale Rogante, ai sensi dell'articolo 52 bis della legge 89/1913 così

M

SIG

come integrata dal D. Lgs 2 luglio 2010 n. 110, provvedo a chiudere il file della presente convenzione, redatta su numero 17 facciate di cui 16 facciate interamente scritte per 25 (venticinque) righe e numero 4 (quattro) righe della presente facciata, sottoscrivendolo in formato digitale.

Ginsepphoo Puci-finded

bou

Me Gle pour

Documento firmato da: ANNA MARIA GIALLATINI MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI/80213670583 31/07/2018

Ufficielle Republic Sel Ripeidon Steplis Affori. Estar a sacrafación Coofensione Tutorna no recta costifes che il frakule compresso, formation de la fedine, continuère cofic analogice di 20 en presse juferperti co osti ai de pressi la successi de la principa continuère continuère de la production de 20 en pressi la continuère de la pressione de la p Ean mazor, et l'ima 2,6,466 20/6
Event fort, ett are in our present our drette
2000 fort, ett are in our present our drette La be, no confortit. Ryua 31/07/2018